



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA  
DI FORLÌ - CESENA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA	
<b>0001371</b>	
DATA PROTOCOLLO 05-05-2020	U

**Gent.mo Sig. Roberto Cangini**  
[r.cangini@cisl.it](mailto:r.cangini@cisl.it)

**Oggetto: certificazioni per i lavoratori da considerare soggetti fragili a causa di situazioni patologiche pregresse.**

Il quesito proposto è di particolare rilevanza in questo periodo di diffusione del contagio da Coronavirus, poiché si sono succedute una serie di norme non sempre coordinate e coerenti.

Si segnala che la legge n. 27 del 24.4.2020, che ha convertito il DL 17.3.2020, ha stabilito all'art. 26 che *“fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.”*

Questa norma prevede una speciale tutela per i lavoratori che, per la loro situazione di fragilità di salute, sarebbero particolarmente esposti a pericolo in caso di contagio da Coronavirus.

La norma in questione ha però un limite di validità stabilito fino al 30 aprile 2020 e non risulta una proroga dell'efficacia dell'art. 26 sopra menzionato; questa situazione ha suscitato una presa di posizione pubblica da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la quale ha sollecitato il Governo a prolungare l'efficacia della norma per continuare a tutelare i soggetti fragili come si è fatto fino al 30 aprile.

La ratio della tutela dei soggetti fragili, infatti, non pare essere stata abbandonata dal nostro legislatore, che anzi nel più recente DPCM 26.4.2020, ha previsto una raccomandazione generale di permanenza al domicilio per tali soggetti (art. 3 lettera b) ed inoltre nel protocollo contenente le misure di tutela igienico sanitaria per lo svolgimento di attività lavorative prevede espressamente che il medico competente segnali all'Azienda le situazioni di particolare fragilità dei lavoratori. È quindi possibile che la norma dell'art. 26, che pare essere scaduta venga a breve rinnovata, in modo da rendere effettiva la tutela dell'ordinamento nei confronti dei lavoratori fragili che rientrano nella norma succitata.

Anche l'INPS, sentito per le vie brevi, non ha segnalato alcun mutamento di disciplina dopo la data del 30 aprile per il riconoscimento dell'indennità previste dalla legge in favore dei soggetti ai quali fa riferimento il citato art. 26; anche questa situazione testimonia la possibile “dimenticanza” da parte del legislatore e la probabile estensione nel tempo dell'efficacia della disposizione dell'art. 26 sopra citato.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA  
DI FORLÌ - CESENA

Si ritiene infine che spetti al medico, nello svolgimento della propria attività professionale secondo i criteri della scienza e della coscienza e nel rispetto della normativa vigente dei rispettivi ruoli e del Codice Deontologico, il dovere di riconoscere e tutelare il paziente al massimo grado.

Pur nell'attuale situazione normativa, caratterizzata da poca linearità, si ritiene opportuno suggerire agli iscritti di valutare con estremo scrupolo la situazione di salute dei pazienti/lavoratori, al fine di tutelarne in modo massimo la salute specialmente in questa situazione di emergenza sanitaria e si raccomanda la massima collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte nella valutazione del paziente che solo agendo in sinergia possono garantire il diritto a tale importante tutela.

Cordiali saluti



**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Stefano Gaudio**